

**Comune di CRESCENTINO**  
**Provincia di VERCELLI**

**Regolamento per la definizione agevolata delle  
entrate comunali non riscosse a seguito della  
notifica di ingiunzioni di pagamento**

**Approvato con Delibera del  
Consiglio Comunale n. 4 del 31/03/2017**



## *INDICE*

<b>Art. 1</b>	<i>Oggetto del Regolamento</i>	Pag. 3
<b>Art. 2</b>	<i>Entrate oggetto della della definizione agevolata</i>	Pag. 3
<b>Art. 3</b>	<i>Istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	Pag.3
<b>Art. 4</b>	<i>Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata</i>	Pag. 4
<b>Art. 5</b>	<i>Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione</i>	Pag. 5
<b>Art. 6</b>	<i>Perfezionamento della procedura: mancato, insufficiente o tardivo</i>	Pag. 6
<b>Art. 7</b>	<i>Procedure cautelative ed esecutive in corso</i>	Pag. 6
<b>Art. 8</b>	<i>Comunicazione dei dati da parte del concessionario</i>	Pag. 7
<b>Art. 9</b>	<i>Norma di chiusura ed entrata in vigore</i>	Pag. 7

**Articolo 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Oggetto del presente regolamento è la disciplina della definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, del Comune di Crescentino , non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e facendo propria la facoltà concessa dall'art. 6-ter del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225

**Articolo 2**  
**ENTRATE OGGETTO DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**  
**E IMPORTI DOVUTI**

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica del concessionario Soc. AREARISCOSSIONI Srl di Mondovì (CN) Via Torino 10/B delle ingiunzioni di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, nel periodo dal **6 luglio 2016 al 31 dicembre 2016** di importo **non superiore a € 5.000,00**, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:
  - a) le somme contenute nell'ingiunzione relative al capitale ed agli interessi;
  - b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
  - c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
  - d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute;

**Articolo 3**  
**ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al concessionario la sua volontà di adesione mediante la presentazione di un'apposita istanza entro e non oltre il termine del **31/05/2017** a pena di decadenza.
2. L'istanza deve contenere:
  - a) la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata;

- b) tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale);
  - c) i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza;
  - d) l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4;
  - e) l'indicazione del numero di rate nel quale il debitore intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di 5 rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **30 settembre 2018**;
  - f) l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia.
3. Il Comune e il concessionario AREA RISCOSSIONE Srl /mettono a disposizione apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
4. L'istanza deve essere presentata mediante consegna diretta al concessionario, ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo indicato nella modulistica predisposta dal concessionario. L'istanza si intende consegnata rispettivamente al momento della ricezione, alla data di consegna all'ufficio postale della raccomandata o alla data indicata nella ricevuta di consegna del messaggio di posta elettronica certificata.

#### **Articolo 4**

### **COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELL'ISTANZA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA**

1. Il concessionario comunica al debitore l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa , motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il concessionario comunica entro il 30/06/2017 ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai criteri di seguito indicati.
2. Il versamento delle rate può avvenire alle sottoelencate date. Resta fermo che il pagamento deve concludersi entro il 30 settembre 2018 .
- a) Versamento unico entro il mese di luglio 2017;
  - b) Versamento in 2 rate di pari importo entro i mesi di luglio e dicembre 2017

- c) Versamento in 3 rate di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 e entro il mese di febbraio 2018
  - d) Versamento in 4 rate di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio e luglio 2018
  - e) Versamento in 5 rate di pari importo entro i mesi di luglio e novembre 2017 ed entro i mesi di febbraio , luglio e settembre 2018.
3. Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applicano gli interessi previsti dal vigente regolamento comunale sulla riscossione coattiva, ossia il tasso d'interesse legale maggiorato di punti percentuali. Gli interessi decorrono dalla rata successiva alla prima.

#### **Articolo 5**

### **DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI IMPORTI OGGETTO DI RATEIZZAZIONE**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

#### **Articolo 6**

### **PERFEZIONAMENTO DELLA PROCEDURA. MANCATO, INSUFFICIENTE O TARDIVO PAGAMENTO**

1. La procedura di definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona con il versamento integrale e tempestivo delle somme dovute, come individuate ai sensi del precedente articolo 4.

2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute comporta la revoca automatica della definizione agevolata.
3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza agevolata. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

#### **Articolo 7**

### **PROCEDURE CAUTELATIVE ED ESECUTIVE IN CORSO**

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto della definizione agevolata.
2. Il concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1.

#### **Articolo 8**

### **COMUNICAZIONE DEI DATI DA PARTE DEL CONCESSIONARIO**

1. Nel caso di somme relative a carichi affidati al concessionario, lo stesso è tenuto a comunicare al Comune l'elenco dei contribuenti che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 3 del presente regolamento .
2. A seguito del pagamento delle somme da parte dei soggetti aderenti alla definizione agevolata il concessionario è tenuto altresì a comunicare al Comune l'elenco degli importi riscossi da ogni soggetto.
3. La trasmissione dei dati avviene secondo modalità concordate tra il Comune ed il concessionario.

**Articolo 9**  
**NORMA DI CHIUSURA ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia (DL 193/2016 come convertito con Legge 225/2016)
2. Il presente regolamento entra in vigore alla data di approvazione della deliberazione del Consiglio Comunale .
3. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni nel sito internet istituzionale del Comune.